

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO QUADRO

TRA

L'**UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**, con sede legale in (00163) Roma, via degli Aldobrandeschi 190, C.F. e P.I. n. 08447281000, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, nato a Valdepeñas, Ciudad-Real, Spagna, il giorno 04/12/1957, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (di seguito denominata "UER")

e

La **FONDAZIONE MONDO DIGITALE**, con sede legale in (00139) Roma, via della Bufalotta 374, C.F. 06499101001, in persona del direttore generale, Mirta Michilli, nata a Macerata il 01/08/1966, CF MCHMRT66M41E783Z, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la principale sede operativa della Fondazione in (00174) Roma, via del Quadraro 102 (di seguito denominata "FMD")

VISTO

l'Accordo Quadro sottoscritto in data _____ dall'UER e dalla FMD, di seguito denominate "Parti", avente ad oggetto la collaborazione per la realizzazione di attività didattica, di ricerca e di terza missione nei seguenti ambiti di attività: innovazione sociale, innovazione della didattica curricolare, orientamento alle discipline STEAM e alle professioni del futuro, parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia, inclusione e responsabilità sociale, sviluppo sostenibile, tecnologie abilitanti (IoT, coding, robotica, 5G, blockchain, ecc.), auto-imprenditorialità attraverso l'uso delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;

CONSIDERATO

- che l'art. 2 dell'Accordo quadro prevede che le modalità di attuazione delle iniziative devono essere formalizzate mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni;
- che è interesse delle Parti collaborare allo sviluppo di uno specifico progetto di comune interesse attraverso l'attivazione di Percorsi di attività di orientamento, formazione e coaching su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle discipline Steam, all'ideazione di programmi formativi e di ricerca, alla sperimentazione e diffusione di piattaforme di particolare valore per l'innovazione didattica (es. CS First) e allo sviluppo della comunità dei "Docenti della scuola del noi", attivando una collaborazione specifica con il Dipartimento di Scienze Umane dell'UER.

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Le Parti intendono collaborare allo sviluppo di un progetto culturale di comune interesse anche attraverso l'eventuale istituzione, nell'anno accademico 2022/2023, di un corso dal titolo "L'innovazione didattica sistemica come processo di innovazione sociale" con la supervisione scientifica del professore Alfonso Molina.

Art. 3

Le Parti si impegnano a collaborare, nei termini di seguito specificati, per l'eventuale attivazione del corso, di cui all'articolo 2, il cui coordinamento didattico è affidato al Dipartimento di Scienze Umane dell'UER.

Art. 4

1. L'UER, quale sede amministrativa del corso, si impegna a curare l'emanazione dell'avviso di attivazione, l'eventuale fase di preiscrizione, di selezione e di successiva immatricolazione, che dovranno avvenire seguendo la procedura attualmente prevista per l'iscrizione ai corsi di laurea e alle altre attività rientranti nell'offerta formativa erogata dall'Università.
2. FMD si impegna a:
 - a) promuovere il corso su tutto il territorio nazionale, secondo modalità adeguate e coerenti alla qualità e alla missione dell'Università;
 - b) collaborare all'organizzazione del corso, erogando, concordemente ai competenti organi universitari, servizi di supporto didattico necessari per il loro svolgimento su tutto il territorio nazionale;
 - c) corrispondere i compensi per le docenze in seno al corso ai titolari dei relativi insegnamenti;
 - d) adempiere personalmente alle obbligazioni della presente convenzione, senza in alcun modo e in alcuna forma delegare altri soggetti.

Art. 5

1. L'UER tratterrà per i propri costi amministrativi una quota pari al 30% degli eventuali ricavi ottenuti e si impegnerà a titolo di remunerazione per l'attività svolta a bonificare la restante parte a fronte di emissione di fattura comprensiva di IVA per i servizi resi da parte di FMD entro e non oltre 10 giorni dalle scadenze delle rate, in ragione di legge, sul conto corrente comunicato. Eventuali conguagli se dovuti, verranno effettuati dopo la scadenza dell'ultima rata dei contributi d'iscrizione.
2. Le Parti intendono specificare e ribadire che il compenso spettante a FMD è commisurato agli incassi effettivamente percepiti. Pertanto, qualora uno studente/corsista non dovesse provvedere al pagamento, non sarà dovuto alcun corrispettivo.

Art. 6

1. La presente Convenzione attuativa avrà durata per l'anno accademico 2022/2023 e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
3. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 7

4. L'UER e FMD potranno utilizzare il logo, denominazioni e fotografie evocative della controparte nel presente accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.
3. In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, delle denominazioni e delle fotografie suddette dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione ogni volta che verranno utilizzati loghi, denominazioni e fotografie evocative.
4. È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. L'UER e FMD inoltre non potranno in alcun modo associare i rispettivi loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.
5. In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

Art. 8

Per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 9

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali degli studenti, dei docenti e dei referenti amministrativi di ciascuna unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia, nominandosi a tal fine reciprocamente responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR").
2. Ai fini della nomina reciproca quali responsabili del trattamento le Parti dichiarano:
 - a. di porre in essere misure tecniche adeguate, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, alle tipologie di dati personali trattati degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo di ciascuna Parte ai fini dell'avvio e della gestione del corso;
 - b. di avvalersi ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati di sub-responsabili in possesso di adeguate garanzie di sicurezza e con i quali sono sottoscritti specifici accordi ai sensi dell'art. 28 GDPR;
3. Le Parti si obbligano a:
 - a. non trasferire dati personali verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale;
 - b. designare, quali persone autorizzate al trattamento dei dati, unicamente persone che si sono vincolate legalmente alla riservatezza;
 - c. formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, all'osservazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione e vigilare sull'operato dei propri autorizzati, amministratori di sistema e sub-responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
 - d. mantenere e aggiornare all'evoluzione della tecnica le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR, avendo particolare riguardo ai seguenti rischi: 1. distruzione o perdita, intenzionale o accidentale, dei dati; 2. accesso non autorizzato ai dati; 3. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
 - e. definire le procedure di *disaster recovery* e *data breach* di intesa con il DPO dell'Università e il DPO di FMD;

- f. assistersi reciprocamente con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
 - g. assistersi reciprocamente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
 - h. tenere un registro dei trattamenti in qualità di responsabile ex art. 30 del GDPR da consegnare all'altra parte in caso di richiesta;
 - i. mettersi reciprocamente a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal GDPR, consentendo e contribuendo alle attività di revisione e/o aggiornamento di tutti i documenti e/o delle procedure applicate nel trattamento dei dati;
 - j. acconsentire all'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dalla Parte o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione;
 - k. collaborare con altri responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
 - l. realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina.
4. Ciascuna Parte qualora riceva istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR deve darne comunicazione all'altra Parte entro 2 giorni allegando copia dell'istanza ricevuta e cooperare per soddisfare l'obbligo di riscontro.
 5. Ciascuna Parte qualora riceva istanze, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, o di altra autorità di controllo o di altro soggetto pubblico si obbliga a darne comunicazione all'altra Parte entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo diversa e contraria indicazione dell'autorità procedente.
 6. Considerata l'essenzialità di tali dichiarazioni le Parti assumono ogni responsabilità in ordine alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, manlevandosi espressamente in caso di dichiarazioni mendaci e relative conseguenze.
 7. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno inviate ai seguenti referenti: - per l'Università al DPO, avv. Elena Maggio, all'indirizzo dpo.emaggio@unier.it, tel. 3332160001; per FMD a DPO, ing. Marco Montironi, all'indirizzo privacy@mondodigitale.org, tel. + 39 06 42014109.
 8. Ai sensi dell'articolo 82, par. 2 del GDPR, ciascuna Parte risponde per il danno causato in qualità di responsabile del trattamento dei dati ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento.
 9. Qualora le Parti causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso patito.

Art. 10


Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per l'esemplare di propria spettanza.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Accordo si applica la normativa vigente.

Roma li

Per l'Università Europea di Roma
Rettore
Prof. P. Amador Barrajon Muñoz

A handwritten signature in black ink, reading "Amador Barrajon Muñoz", with a long horizontal line underneath.

Per Fondazione Mondo Digitale
Direttore generale
Mirta Michilli

A handwritten signature in black ink, reading "Mirta Michilli", written in a stylized, cursive font.